



DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. LORENZO MILANI
DOTT. GIANNI CAZZULO
Dottori Commercialisti Revisori Legali

DOTT. FRANCESCA AGATTI
Dottore Commercialista

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

RAG. MICHELE FRIZZA
Commercialista Revisore Legale

FILIPPO CHONCHOL
Responsabile Organizzazione

DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. LORENZO FRIZZA
DOTT. DILETTA VELUTI

A tutti i clienti, loro sedi,

a seguito delle recenti novità fiscali introdotte dalla L.29.12.2022 n. 197 (c.d. “legge di bilancio 2023”), la quale è stata pubblicata sul S.O. n. 43 della G.U. 29.12.2022 n. 303 ed è entrata in vigore l'1.1.2023 (numerosi disposizioni prevedono però decorrenze specifiche), si è ravvisata l'esigenza di illustrarne i principali aspetti.

Con questo documento si vuole dare una panoramica delle novità in materia fiscale suddividendole per argomento e relativi cambiamenti, al fine di realizzare uno strumento pratico ed esaustivo che sia di ausilio a tutti i clienti.

Le informazioni contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per prendere decisioni applicative.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 10/01/2023

Dott. Fabio Mascherpa

Sommario

<u>NOVITA' FISCALI</u>	4
<u>Innalzamento soglia regime forfettario</u>	4
<u>Flat tax incrementale</u>	4
<u>Costi black list</u>	4
<u>Affrancamento utili da partecipazioni estere</u>	5
<u>Rivalutazioni terreni e partecipazioni</u>	5
<u>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale</u>	5
<u>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</u>	6
<u>TREGUA FISCALE</u>	6
<u>Definizione agevolata dei controlli automatizzati</u>	6
<u>Ravvedimento operoso "speciale"</u>	7
<u>Sanatoria irregolarità formali</u>	7
<u>Definizione agevolata atti di accertamento</u>	8
<u>Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso (regolarizzazione)</u>	8
<u>Definizione agevolata delle liti tributarie</u>	8
<u>Conciliazione agevolata e rinuncia alla causa in Cassazione</u>	9
<u>Stralcio debiti fino a 1.000 Euro</u>	9
<u>Rottamazione dei ruoli</u>	10
<u>GAS E MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA</u>	10
<u>Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</u>	10
<u>Azzeramento degli oneri di sistema</u>	11
<u>Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore del gas</u>	11
<u>AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE</u>	11
<u>Misure per il sostegno della liquidità alle imprese</u>	11
<u>Nuova Sabatini - Rifiinanziamento</u>	12
<u>Bonus investimenti beni materiali 4.0</u>	12
<u>IMMOBILI</u>	12
<u>Superbonus</u>	12
<u>Bonus mobili</u>	13
<u>Bonus prima casa under 36-proroga</u>	13
<u>ALTRE AGEVOLAZIONI</u>	13
<u>Bonus psicologo</u>	13
<u>Tetto al contante</u>	13



<u>Nuovi limiti per la contabilità semplificata</u>	13
<u>Sanatoria bonus R&D</u>	13
<u>Bonus cultura giovani</u>	13
<u>Prestazioni occasionali</u>	14

NOVITA' FISCALI

Innalzamento soglia regime forfettario	E' previsto un aumento, a partire dal 1° gennaio 2023, del limite dei ricavi e compensi per l'inclusione nel regime forfettario, che viene spostato da 65.000 Euro annui a 85.000 Euro annui. Viene inoltre stabilito che, fermo restando il rispetto degli altri requisiti per l'accesso al regime e la permanenza nello stesso, che rimangono invariati: • in caso di ricavi o compensi annui di ammontare compreso tra 85.001 e 100.000 Euro, il regime forfettario non può più essere applicato a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato superato il limite; • in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 Euro, il regime forfettario non può più essere applicato a partire dall'anno stesso. Il limite in questione si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta.
Flat tax incrementale	Viene introdotta per il solo anno 2023 la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 15% (c.d. flat tax incrementale), sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente, in luogo delle normali aliquote per scaglioni di reddito. L'applicazione dell'imposta agevolata, riservata alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, è condizionata dal fatto che non sia stato applicato il regime forfettario sul reddito d'impresa e lavoro autonomo prodotto nel 2023. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è: • "comunque non superiore a 40.000 Euro"; • determinata dalla differenza tra "il reddito d'impresa e di lavoro autonomo prodotto nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato nel triennio 2020/2021/2022, decurtato di un importo pari al 5% di quest'ultimo". Tale franchigia resterà dunque assoggettata ad IRPEF e addizionali. Nella determinazione degli acconti IRPEF e relative addizionali dovuti per il periodo d'imposta 2024 si assume, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata "a regime" senza l'applicazione della presente misura agevolativa.
Costi black list	Viene reintrodotta il limite di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti in stati o territori considerati non cooperativi ai fini fiscali, elencati nella black list UE. I costi di cui sopra: • sono ammessi in deduzione nel limite del loro valore normale (determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR); • se eccedono il valore normale sono deducibili solamente a fronte della dimostrazione dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni.

NOVITA' FISCALI

	Viene inoltre reintrodotta l'obbligo di segnalare separatamente i costi di tali operazioni nella dichiarazione dei redditi, sia che eccedano sia che non eccedano il valore normale. In caso di incompleta o mancata separata indicazione in dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 Euro e un massimo di 50.000 Euro.
<i>Affrancamento utili da partecipazioni estere</i>	Viene introdotta la facoltà per i soggetti percipienti che detengono partecipazioni a regime fiscale privilegiato, in regime di impresa commerciale, di escludere dal concorso integrale alla formazione del reddito complessivo, come di regola avviene, gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti di quelli esistenti nel bilancio dell'ente estero relativo all'esercizio 2021, previo versamento di un'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva è pari al 9% per i soggetti IRES e al 30% per i soggetti IRPEF. Gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono più soggetti a tassazione. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine del 30.06.2023. Inoltre, se il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023, in termini generali, il 30.06.2024, tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali.
<i>Rivalutazioni terreni e partecipazioni</i>	Viene prorogata la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (sia non negoziate che negoziate in mercati regolamentati) possedute al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, pagando un'imposta sostitutiva pari al 16%. Al fine di perfezionare l'operazione è necessario: - far redigere e asseverare una perizia di stima del valore del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato; - effettuare il versamento in unica soluzione, entro il 15 novembre 2023, o in tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi del 3% annuo, la prima delle quali alla medesima scadenza.
<i>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale</i>	La disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta. L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali: - per natura; - per destinazione; - posseduti al 31.10.2022, e "strumentali" a tale data; - posseduti anche alla data dell'1.1.2023. Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

NOVITA' FISCALI

	• alla data del 31.10.2022, momento in cui gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore; • alla data dell'01.01.2023, alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione. Il regime agevolativo in commento prevede: • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione a un'imposta sostitutiva pari all'8%; • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. Tuttavia, l'operazione deve avvenire tra l'01.01.2023 e il 31.05.2023 e l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il restante 40% entro il 30.06.2024.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle operazioni di: • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili, con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione, e di beni mobili registrati non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei già menzionati beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023. Imposte sostitutive Al riguardo, i benefici fiscali si sostanziano: • nell'imposizione sostitutiva dell'8%, 10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022, sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione. Si specifica che per gli immobili la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è il loro valore catastale; • nell'imposizione sostitutiva dell'11% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: - per il 60% entro il 30.9.2023; - per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. Imposte indirette Quali imposte indirette sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, oltre alle imposte ipotecaria e catastale fisse.

TREGUA FISCALE

Definizione agevolata dei	Viene introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati ex art. 36-bis e 36-ter, relativi ai periodi
---	--

TREGUA FISCALE

controlli automatizzati	d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, per i quali i termini di pagamento non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli avvisi recapitati in data successiva. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento: - delle imposte e dei contributi previdenziali; - degli interessi e delle somme aggiuntive; - delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, in luogo del 30% ridotto ad 1/3. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali. Viene consentita anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Ravvedimento operoso "speciale"	Viene prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta 2021 e a periodi d'imposta precedenti. La regolarizzazione avverrà: - con il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all'imposta dovuta e agli interessi maturati; - In unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023; - rimuovendo le irregolarità o le omissioni. Non possono essere oggetto del nuovo ravvedimento "speciale": - l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; - i tributi per i quali siano già stati notificati atti impositivi o comunicazione bonaria da controllo formale; - le violazioni in tema di quadro RW; - le dichiarazioni omesse.
Sanatoria irregolarità formali	Viene concessa la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni, le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non hanno rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei relativi tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022. Per poter fruire della sanatoria è necessario: - rimuovere le irregolarità; - versare una somma pari a 200 Euro per ogni periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il versamento sarà effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza 31 marzo 2023 e la seconda con scadenza 31 marzo 2024.

TREGUA FISCALE

<i>Definizione agevolata atti di accertamento</i>	Viene concessa la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Al fine di applicare l'agevolazione: - gli atti non devono essere stati impugnati; - non devono essere decorsi i termini per presentare ricorso. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, nel caso di accertamento con adesione, o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo. Possono beneficiare dell'adesione agevolata: • avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023; • avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti entro il 31.3.2023; • avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; • avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo, in caso di adesione, o entro i termini per il ricorso, per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero. La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione.
<i>Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso (regolarizzazione)</i>	È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di istituti deflativi, quali accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale. L'agevolazione è valida se all'01.01.2023 è decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non ha ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione. La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31.03.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi. L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.
<i>Definizione agevolata delle liti tributarie</i>	Viene concessa la possibilità di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni grado di giudizio, compresa la Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aventi ad oggetti atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni, ecc.) In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze depositate all'01.01.2023. Se l'Agenzia fiscale è soccombente: • in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; • in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;

TREGUA FISCALE

	• se il processo pende in Cassazione all'01.01.2023 e l'Agenzia fiscale è per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte. Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi. Se all'01.01.2023 è avvenuta la costituzione in giudizio in primo grado spetta lo sconto del 10% dell'imposta. Per definire la lite occorre: • presentare domanda entro il 30.06.2023; • pagare le somme o la prima rata. È escluso il pagamento tramite compensazione. La dilazione, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro, può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo alle quali si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.
Conciliazione agevolata e rinuncia alla causa in Cassazione	Viene concessa la possibilità: • di definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetti atti impositivi. Le parti sottoscriveranno un accordo in cui sono indicate le somme dovute e i termini di pagamento. Alle somme definite nell'accordo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, oltre ad interessi ed eventuali oneri accessori, in luogo del 40% o 50% attualmente previsto, in base al grado di giudizio in cui interviene la conciliazione. • di rinunciare in maniera agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Cassazione, pagando sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.
Stralcio debiti fino a 1.000 Euro	Viene previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche se compresi in precedenti definizioni agevolate. Per l'annullamento: • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; • l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.03.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'01.01.2023. Sono esclusi dall'annullamento automatico: - le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi <u>dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589</u>; - i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;

TREGUA FISCALE

	- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - le risorse proprie tradizionali di cui <u>all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE</u>; - l'IVA riscossa all'importazione.
<i>Rottamazione dei ruoli</i>	Viene prevista una nuova edizione della rottamazione dei ruoli, dando la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il beneficio consiste: - nell'abbattimento delle somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di sanzioni e interessi, oltre che degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive; - nell'abbattimento dell'aggio in favore dell'agente della riscossione. Per aderire alla rottamazione è necessario versare le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento: - in unica soluzione entro il 31 luglio 2023; - in un totale di 18 rate, al tasso di interesse del 2%, la prima e la seconda delle quali, pari ognuna al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza trimestrale a partire dal 2024. La rottamazione è fruibile: • dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni; • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui <u>all'art. 6 del DL 193/2016</u> o <u>all'art. 3 del DL 119/2018</u> e sono decaduti per non aver pagato le rate; • dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti <u>ex L. 145/2018</u> e sono decaduti per non aver pagato le rate.

GAS E MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA

<i>Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i>	Vengono rinnovati, relativamente al I trimestre 2023, i crediti d'imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, elevandoli come segue: • dal 40% al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore; • dal 30% al 35% per le imprese non energivore. I requisiti da rispettare per avere diritto al credito d'imposta sono i seguenti: - per quanto riguarda le imprese energivore, i costi per kWh della componente
--	--

GAS E MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA

	energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 devono aver subito un incremento pari al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019; - per quanto riguarda le imprese non energivore, devono essere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW e il prezzo dell'energia elettrica calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre del 2022 deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell'anno 2019; - per quanto riguarda le imprese gasivore e non gasivore, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, deve avere subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; Anche in questo caso le imprese hanno facoltà di inviare una comunicazione ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, qualora siano rimasti invariati dal quarto trimestre 2019, chiedendo l'importo del credito spettante. Il contenuto della comunicazione sarà definito dall'ARERA entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023 e non concorrono alla formazione del reddito per le imprese né alla base imponibile dell'IRAP. Tali crediti sono inoltre cedibili, solo per intero, ad altri soggetti.
Azzerramento degli oneri di sistema	E' previsto l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno 2023, delle aliquote relative agli oneri generali del sistema elettrico applicati alle utenze domestiche e non, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore del gas	E' previsto l'assoggettamento ad aliquota IVA pari al 5% per la somministrazione di gas metano per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Misure per il sostegno della liquidità alle imprese	Vengono confermate fino al 31 dicembre 2023: • l'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia PMI per il periodo post pandemico (in termini di importi massimi garantiti e di percentuali di copertura); • il termine temporale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo
--	---

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

	nell'ambito della crisi ucraina.
Nuova Sabatini - Rifinanziamento	Viene rifinanziata l'agevolazione per gli anni dal 2023 al 2026, con proroga di sei mesi del termine (da 12 a 18 mesi) per l'ultimazione degli investimenti in caso di contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
Bonus investimenti beni materiali 4.0	Viene prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, al fine di poter beneficiare delle maggiori aliquote previste per il 2022.

IMMOBILI

Superbonus	Sono state introdotte modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater", in corso di conversione in legge). Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 è stabilito che per gli interventi effettuati: - dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità; - dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio; - per interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS, iscritte negli appositi registri. Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del: • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; • 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; • 70% per le spese sostenute nell'anno 2024; • 65% per le spese sostenute nell'anno 2025. Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023 La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica: • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. "CILAS"); • agli interventi effettuati dai condomini per i quali: – la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata; – la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a
-------------------	--

IMMOBILI	
	condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata risulti effettuata;
Bonus mobili	Viene innalzato da 5.000 a 8.000 Euro il limite di spesa detraibile nel 2023 relativamente al bonus mobili. Il limite rimane a 5.000 Euro per le spese sostenute nel 2024.
Bonus prima casa under 36-proroga	Viene prorogato per il 2023 l'agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui viene effettuato il rogito e che hanno un ISEE inferiore a 40.000 Euro. L'agevolazione consente; - di non pagare le imposte di registro e le imposte ipotecaria e catastale; - di ottenere un credito d'imposta pari al valore dell'iva pagata sull'acquisto, in caso di acquisto da un'impresa. - di non versare l'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili agevolati.

ALTRE AGEVOLAZIONI	
Bonus psicologo	Viene reso permanente il bonus psicologo, con un innalzamento dell'importo massimo del contributo, da 600 Euro a 1.500 a partire dal 2023, parametrato sulla base delle diverse fasce ISEE.
Tetto al contante	Viene innalzato il limite massimo di impiego del denaro contentate per regolare i pagamenti tra soggetti diversi da 1.999,99 Euro, limite valido fino al 31 dicembre 2022, a 4.999,99 Euro, limite valido a partire dal 1° gennaio 2023.
Nuovi limiti per la contabilità semplificata	Aumenta come segue, a partire dal 1° gennaio 2023, il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata: - da 400.000 a 500.000 Euro per le imprese esercenti attività di prestazioni di servizi; - da 700.000 a 800.000 Euro per le imprese che esercitano altre attività.
Sanatoria bonus R&D	Slitta dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruito. Il contribuente deve presentare una richiesta utilizzando l'apposito modello approvato con il <u>provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987</u> e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti <u>ex art. 17 del D.lgs. 241/97</u> .
Bonus cultura giovani	Vengono previsti, a partire dal 2024, per i ragazzi che compiono 18 anni i seguenti strumenti per incentivare i giovani ai consumi culturali: - la Carta Cultura Giovani, che prevede l'erogazione di 500 Euro a tutti i 18enni che provengono da famiglie con un ISEE fino a 35.000 Euro; - la Carta del merito, che prevede l'erogazione di 500 Euro a chi si è

ALTRE AGEVOLAZIONI

	diplomato con 100/100.
<i>Prestazioni occasionali</i>	Viene modificata la disciplina relativa alle prestazioni occasionali, con l'innalzamento del limite da 5.000 a 10.000 Euro dei compensi per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori.